

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIVATI, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, PASTORINO, MATARRELLI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti

Presentata il 19 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole superare il clima di repressione in atto contro i consumatori in proprio e disciplinare la coltivazione, la detenzione e l'uso di *cannabis* nel rispetto delle norme previste. È più che mai urgente una revisione della legislazione italiana sulle droghe e specificamente della parte sanzionatoria e penale. La proposta di legge, pertanto, prevede alcune modifiche al titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito « testo unico », e, più precisamente, alle norme in materia di repressione delle attività illecite legate alla coltivazione a uso personale della *cannabis*.

È risaputo che l'uso della *cannabis* e di altre sostanze stupefacenti, cosiddette droghe leggere ha una tossicità bassa e una

possibilità d'insorgenza di dipendenza inferiore anche all'uso di sostanze legalmente vendute come alcool e tabacco. La normativa vigente in materia di stupefacenti è fallimentare poiché non è in grado di reprimere il traffico illecito delle sostanze proibite, consentendo pertanto alla criminalità organizzata di lucrare enormi profitti derivanti dalla vendita illegale di sostanze oppiacee. Non considerando più la coltivazione e il conseguente uso personale illeciti penali bensì amministrativi, si consente la regolamentazione della coltivazione domestica, eliminando così automaticamente i profitti derivanti dalla vendita illegale e dando attuazione, inoltre, agli accordi internazionali siglati in sede di Unione europea nei quali si auspica una riduzione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La coltivazione di sostanze stupefacenti, non rientrando tra le condotte di cui all'articolo 75, comma 1, del testo unico risulta sempre punibile penalmente, a prescindere dalla destinazione (uso personale o spaccio) del prodotto ricavato. L'interpretazione della normativa da parte dei giudici è quindi che in ogni caso il soggetto — anche quando possieda piantine a uso domestico per la coltivazione, il consumo personale o la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti — è punibile, nonostante risulti provata la destinazione a uso personale delle stesse.

La coltivazione per uso personale, inoltre, a differenza di altre condotte come la detenzione e l'acquisto, non è in grado di essere giudicata in termini di potenzialità della sostanza ricavabile e quindi non è di fatto punibile. Di conseguenza la coltivazione domestica di alcune sostanze stupefacenti, quale la *cannabis*, non può costituire una coltivazione in larga scala ai sensi del testo unico, ma dovrebbe essere compresa nella generica nozione di detenzione, per la quale l'articolo 75 dello stesso testo unico esclude la punibilità nel caso di uso esclusivamente personale.

Le pene previste dall'articolo 73, comma 1, del testo unico prevedono la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000 anche per la coltivazione di una modesta quantità di *cannabis*. Modificando la normativa, si evita che chiunque faccia uso personale di *cannabis* o la coltivi in proprio debba affrontare un processo penale e rischiare la detenzione. Più di un terzo dei detenuti nelle carceri italiane ha commesso reati cosiddetti minori con riferimento al consumo di sostanze stupefacenti come la *cannabis*, di fatto triplicando il numero dei detenuti per questo tipo di reati con il conseguente sovraffollamento negli istituti di pena e rallentando tutto il sistema giudiziario, con elevate spese processuali a carico dell'imputato e dello Stato.

Le modifiche al testo unico apportate dalla presente proposta di legge intendono

salvaguardare l'inviolabilità della libertà individuale, evitare costi abnormi a carico dello Stato, alleggerire il sistema giudiziario, evitare il sovraffollamento delle carceri e consentire alle Forze di polizia di svolgere le loro funzioni per reati contro la criminalità organizzata e non per i reati minori che portano a un dispendio di personale inutile sotto il profilo della sicurezza dei cittadini.

Si ritiene dunque fondamentale modificare la normativa vigente relativa alla qualificazione in termini di liceità, penale o amministrativa, del mero consumo di sostanze stupefacenti e della loro coltivazione a uso personale e, conseguentemente, delle condotte a essi strumentali.

È stato quindi modificato l'articolo 73 del testo unico, che prevede sanzioni penali anche per la coltivazione di piante finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate a un uso esclusivamente personale o di gruppo procedendo alla semplificazione delle condotte ed eliminando la coltivazione dai reati penali previsti dallo stesso testo unico; la coltivazione e il conseguente consumo personale sono previsti dal comma 1 dell'articolo 75 del testo unico, nel titolo VIII relativo alla repressione delle attività illecite.

In questo modo la coltivazione finalizzata al consumo personale, la cessione totalmente gratuita e il consumo in gruppo non rientrano più tra i reati penali.

Le modifiche previste sono altresì conformi alla recente sentenza n. 2618 del 21 gennaio 2016 della Corte di cassazione, che è tornata a occuparsi del reato di coltivazione di piante da cui è possibile ricavare una sostanza stupefacente nel caso in cui la coltivazione avvenga tra le mura domestiche e quindi possa essere considerata di lieve entità ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del testo unico, dando una corretta interpretazione degli articoli 73 e 75 del medesimo testo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

1. Il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, per qualunque scopo diverso dall'uso personale, oppure vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna, per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 ».

ART. 2.

(Condotte integranti illeciti amministrativi).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« 1.1. Le sanzioni di cui al comma 1 sono altresì irrogate a chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae o raffina, per scopi diversi dall'uso personale, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 ».



17PDL0042580